



COMUNE DI TRENTO

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali

Ufficio Uscite

via Belenzani, 19 | 38122 Trento  
tel. 0461 884455 | fax 0461 884027  
servizio.risorsefinanziarie@pec.comune.trento.it  
Orario di apertura al pubblico:  
da lunedì a venerdì 8.<sup>30</sup>-12.00

**AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DEL COMUNE DI TRENTO PER IL TRIENNIO 01.07.2023 – 30.06.2026.**

**Si rende noto**

che il 30 giugno 2023 cesserà dalla carica l'attuale Organo di Revisione Economico-Finanziaria. Il Consiglio comunale, quindi, dovrà procedere alla **nomina dell'Organo di Revisione Economico – Finanziaria del Comune di Trento per il periodo 01.07.2023 – 30.06.2026.**

Le disposizioni normative in tema di revisione economico finanziaria sono contenute nel Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni, nello Statuto del Comune di Trento e nel regolamento di contabilità del Comune di Trento.

**REQUISITI PER LA NOMINA.**

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 206 (Organo di revisione economico - finanziaria) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche i consigli comunali eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 206 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio.

In attuazione del citato comma 3 dell'articolo 206, con deliberazione n. 1025 del 15 giugno 2018 la Giunta provinciale ha definito i requisiti formativi necessari per lo svolgimento delle funzioni di revisore negli enti locali della Provincia autonoma di Trento, stabilito i criteri e le modalità per l'organizzazione dei percorsi di formazione e di aggiornamento per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali della Provincia autonoma di Trento e istituito l'elenco provinciale contenente i nominativi delle persone in possesso dei requisiti necessari per poter svolgere le funzioni di revisore degli enti locali rientranti nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Il Servizio Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento con nota acquisita al protocollo comunale numero 75893 del 10/03/2023 ha comunicato:

1. che con determina del Sostituto del Dirigente del Servizio Autonomie locali n. 2243 di data 7 marzo 2023 è stato approvato l'elenco provinciale dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia autonoma di Trento valevole per il 2023;
2. che l'iscrizione all'elenco, come da interpretazione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, non costituisce requisito necessario ai fini dell'elezione a revisore,



**Sede legale:**

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221  
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | [www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)

Certificate Approval N. 209088/A/0001/UK/171

COMUNE DI TRENTO



ma possono essere eletti revisori gli interessati che sono iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, ovvero all'ordine di dottori commercialisti e degli esperti contabili e sono in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Giunta provinciale n. 1025 di data 15 giugno 2018.

**3.** che pertanto, nel caso si rendano disponibili a svolgere il ruolo di revisore dei conti soggetti che non risultano iscritti nell'elenco in argomento, i Comuni interessati sono tenuti, prima dell'eventuale loro elezione a revisore, a richiedere al Servizio Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento la convocazione della Commissione tecnica, nominata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2151 di data 20 dicembre 2019 e ss.mm. per la valutazione del possesso del necessario requisito formativo.

#### **DURATA DELL'INCARICO.**

L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni dalla data stabilita dalla delibera di nomina ed i suoi **membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta** (art. 207 Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche).

#### **VALIDITÀ DELLA NOMINA E ACCERTAMENTO DEI REQUISITI.**

La validità della nomina è subordinata all'accettazione dell'incarico ed all'accertamento dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

Le condizioni di eleggibilità sono accertate attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione resa ai sensi di legge dal candidato al ruolo di revisore.

#### **INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ.**

Sulla base della normativa vigente sono cause di ineleggibilità ed incompatibilità quelle sotto elencate, come risultanti dalle disposizioni richiamate:

• **Art. 209 L.R. 2/2018 Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige** approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni.

**1.** La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o aziende di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.

**2.** Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile<sup>1</sup>, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune.

**3.** L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.

**4.** I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

<sup>1</sup> Art. 2399 codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza."



• **art. 94 Regolamento di contabilità del Comune di Trento “Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza”:**

1. Non possono essere nominati membri dell’Organo di revisione dell’Ente e, se nominati, decadono d’ufficio:
  - a) i parlamentari nazionali ed europei
  - b) i consiglieri regionali e provinciali;
  - c) i consiglieri comunali, di circoscrizione e gli assessori del Comune di Trento, coloro che rappresentano il Comune in enti, istituzioni ed organismi diversi;
  - d) coloro che hanno ricoperto gli incarichi di cui alla precedente lettera c) nel biennio precedente alla nomina;
  - e) gli amministratori di aziende speciali o di enti sovvenzionati o controllati dal Comune;
  - e) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle precedenti lettere a) b) e c);
  - f) i membri, i funzionari ed i dipendenti in servizio presso gli uffici dell’Organo provinciale di controllo;
  - g) coloro che prestano attività di consulenza a favore del Comune, delle sue aziende speciali, degli enti sovvenzionati o controllati dal Comune;
  - h) gli amministratori, i funzionari, i dipendenti in servizio presso l’istituto di credito cui è affidato il servizio di Tesoreria;
  - i) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382<sup>2</sup> del Codice Civile.
2. E’ causa di decadenza la cancellazione, la radiazione, la sospensione dall’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

• **art. 8 comma 8 bis L.P. 27 dicembre 2010 num. 27.**

*‘A decorrere dal 1° gennaio 2015 ai comuni e alle comunità è vietato conferire incarichi di consulenza, di studio e di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario. Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali, comunque denominati.’*

Inoltre in virtù dell’art. 1, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 *“Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni.”*

**LIMITI**

Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi. Sono rilevanti a tal fine anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 22/03/1974 n.279 (**art. 31 comma 1 e 2 del D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L**).

2 Art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e decadenza). Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.



**REVOCA E CESSAZIONE DALL'INCARICO.**

Il revisore è revocabile solo per inadempienza, ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto.

La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente di durata comunque non inferiore a tre mesi (**art.208 Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige** approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche).

Sono inoltre cause di revoca dell'Organo di revisione (**art. 95 Regolamento di contabilità del Comune di Trento**):

- a) la mancata esplicazione per almeno un trimestre delle funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della gestione contabile e finanziaria;
- b) la mancata redazione della relazione al rendiconto;
- c) la mancata informazione al Consiglio comunale di gravi irregolarità riscontrate nella gestione.

E' revocato dalla carica il revisore assente senza giustificato motivo a tre sedute consecutive o inadempiente agli obblighi dell'ufficio (**art. 96 Regolamento di contabilità del Comune di Trento**).

**COMPENSO DEI REVISORI.**

Per lo svolgimento dell'incarico di componente dell'Organo di revisione è previsto un compenso. Questo viene stabilito nella deliberazione di nomina (**art. 211 Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige** approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche) entro i limiti minimi e massimi determinati sul piano generale, per ogni categoria o classi di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.

Con D.P.R. 25 settembre 2020 n.42 è stato modificato il regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993 n.7/L e successive modificazioni, stabilendo che il trattamento economico annuo lordo attribuibile ai singoli revisori del Comune di Trento è il seguente: minimo euro 16.558,50 e massimo euro 18.924,00. Detto compenso è aumentato del 10% per il revisore nominato presidente dell'Organo di revisione economica finanziaria (**art. 6 del D.P.G.R. 20.05.1993 n.7/L**). Gli importi citati si intendono al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

**Si invitano**

gli interessati a ricoprire la carica di componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria presso il Comune di Trento per il periodo 01.07.2023 – 30.06.2026 a proporre la propria candidatura, in carta semplice, facendola pervenire a:

**COMUNE DI TRENTO**  
**Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali**  
**Via Belenzani n. 19**  
**38122 TRENTO**  
**ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 2 MAGGIO 2023**



mediante invio alla seguente casella di posta elettronica certificata: servizio.risorsefinanziarie@pec.comune.trento.it

**Non saranno considerate valide le candidature pervenute al Comune di Trento prima della pubblicazione del presente avviso, nonché quelle pervenute dopo la scadenza dello stesso individuata nel giorno 2 maggio 2023 ore 12,00.**

Al fine di agevolare la presentazione della candidatura, in allegato al presente avviso sono messi a disposizione degli interessati:

- il modello della proposta di candidatura (allegato 1 all'avviso);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 2 all'avviso);
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 3 all'avviso);
- informativa ai sensi della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003 (allegato 4 all'avviso).

Gli allegati 1, 2 e 3 sono da presentare, debitamente sottoscritti, al Comune di Trento **unitamente ad un curriculum professionale** ed alla **fotocopia del documento di identità**.

Le richieste di **informazioni e chiarimenti** in ordine al presente avviso potranno essere formulate per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: servizio.risorsefinanziarie@pec.comune.trento.it all'attenzione del responsabile del procedimento dott.ssa Franca Debiasi, dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali (tel. 0461 884203), sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal dott. Flavio Cescotti, funzionario esperto del medesimo Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali (tel. 0461 884320).

Le richieste di informazione devono pervenire non oltre il 8 maggio 2020.

Si fa presente che la candidatura non vincola l'Amministrazione in merito alla nomina a componente dell'Organo di revisione. Le candidature presentate entro i termini previsti verranno raccolte in un elenco e d'ufficio verranno sottoposte al Consiglio comunale per la relativa procedura di nomina.

I candidati verranno contattati solo in caso di nomina, diversamente non farà seguito alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale.

I dati acquisiti ai fini della presente candidatura saranno trattati secondo le regole dettate dalla normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione comunale ([www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)) con inizio dal giorno 30 APRILE 2023 fino a tutto il giorno 2 MAGGIO 2023.

Il Dirigente del Servizio  
- dott.ssa Franca Debiasi -

Il presente documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



**ALLEGATI al presente avviso:**

Allegato n. 1 all'avviso: modello della proposta di candidatura.

Allegato n. 2 all'avviso: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Allegato n. 3 all'avviso: dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Allegato n. 4 all'avviso: informativa ai sensi della *normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003)*.